

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE

- COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL RICHIEDENTE
- COPIA DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE DA PARTE DELL'ENTE PENSIONISTICO E/O COPIA DEL LIBRETTO DI PENSIONE

MODALITA' DI TRASMISSIONE WWW.COREPENSION.IT

O **AREA RISERVATA** FULL DIGITAL
(PROCEDURA CONSIGLIATA) accesso tramite SPID e CIE, compilazione richiesta in digitale)

OPPURE

0 [CONTATTACI](#) UPLOAD
(scansione e caricamento della documentazione firmata corredata di documento d'identità in corso di validità)

ADERENTE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

ATTENZIONE: Verifica nella tua area riservata web sul sito www.secondapensione.it i dati di recapito ed i contatti comunicati a SecondaPensione prima di presentare la richiesta. In caso sia necessario potrai modificarli in modo da poter ricevere eventuali comunicazioni inerenti la pratica in corso.

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

1ª iscrizione a forme pensionistiche complementari: _____ (Indicare la data nel caso in cui volesse certificare un'iscrizione antecedente all'adesione a questo Fondo¹)

Data cessazione attività lavorativa: _____ Contributi non dedotti e non ancora comunicati (ultimo anno)²: € _____

1. Data Iscrizione – Qualora venga dichiarata una data di prima adesione antecedente all'iscrizione presso codesto Fondo Pensione, ricordiamo che, in assenza di trasferimento, tale indicazione verrà considerata solo se sarà fornita un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica che certifichi tale data e che la sua posizione risulti ancora attiva. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.

2. Per maggiori informazioni consultare le "Istruzioni per la compilazione del modulo".

COORDINATE BANCARIE

PER GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E DI SICUREZZA NEI PAGAMENTI, L'ACCREDITO DELLE SOMME RICHIESTE È CONSENTITO **UNICAMENTE A FAVORE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO O CONTESTATO ALL'ADERENTE**. SI PREGA DI ALLEGARE ATTESTAZIONE DEL CODICE IBAN RELATIVO ALLA TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ DEL CONTO CORRENTE. IN MANCANZA AMUNDI NON DARÀ SEGUITO ALL'ACCREDITO.

CODICE IBAN[illegible]

In caso di bonifico verso un conto estero la preghiamo di riportare di seguito il codice BIC/SWIFT e la banca corrispondente in EURO:

BIC/SWIFT:

Banca corrispondente in EURO

L'assenza del Codice IBAN impedisce il perfezionamento del riscatto

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

PRESTAZIONE IN CAPITALE

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE CHIEDE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI CAPITALE:

- ☐ NELLA MISURA DEL% (**MAX 50%** DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA CON PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE);
- ☐ NELLA MISURA DEL **100%** PUÒ ESSERE RICHIESTA SOLO QUALORA:
 - LA RENDITA DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DI ALMENO IL **70%** DEL CAPITALE MATURATO ALL'ATTO DELLA RICHIESTA SIA INFERIORE AL **50%** DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE (DI CUI ALL'ART. 3 COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335);
 - L'ADERENTE RISULTI ISCRITTO ALLA DATA DEL **28/04/1993** A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ISTITUITE ENTRO IL **15/11/1992** E ABBIÀ TRASFERITO LA POSIZIONE MATURATA NEL FONDO DI PROVENIENZA ALLA FORMA PENSIONISTICA DELLA QUALE SI RICHIEDE LA PRESTAZIONE.

PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA (RENDITA ASSICURATIVA)

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE CHIEDE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA (NELLA MISURA DEL **100%** O PER LA PARTE RESTANTE RISPETTO ALLA % PRESCELTA PER LA QUOTA IN CAPITALE):

• **SCEGLIERE UNA TRA LE SEGUENTI TIPOLOGIE:**

- ☐ RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
- ☐ RENDITA CERTA 5 ANNI
- ☐ RENDITA CERTA 10 ANNI
- ☐ RENDITA REVERSIBILE

(OBBLIGATORIO COMPILARE "DATI DEL SOGGETTO REVERSIONARIO")

PERCENTUALE DI
REVERSIBILITÀ: ____%

- ☐ RENDITA CONTROASSICURATA

• **FREQUENZA DI EROGAZIONE (BARRARE UNA SOLA SCELTA)**

- ☐ MENSILE ☐ TRIMESTRALE ☐ SEMESTRALE ☐ ANNUALE

DATI DEL SOGGETTO REVERSIONARIO

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE

COGNOME E NOME _____

COMUNICA I DATI DEL SOGGETTO REVERSIONARIO

COGNOME E NOME _____

NATO/A IL _____ A _____

CODICE FISCALE _____ Sesso ☐ F ☐ M

RESIDENTE A _____ VIA/PIAZZA _____

LOCALITÀ _____ PROVINCIA _____ CAP _____

AL FINE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE È NECESSARIO ALLEGARE:

- ☐ COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOGGETTO REVERSIONARIO, IN CORSO DI VALIDITÀ
- ☐ COPIA DEL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO REVERSIONARIO

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

ALTRE PRESTAZIONI (RENDITE FINANZIARIE) - ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA

La scelta della tipologia di prestazione, una volta che sia iniziata la liquidazione, è IRREVOCABILE, salvo successiva conversione in rendita vitalizia (descrizione ed esempi Allegato 1).

In caso di RITA in erogazione, la richiesta di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia comporta l'immediata revoca della prestazione in RITA.

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE CHIEDE, IN ALTERNATIVA ALLA PRESTAZIONE IN RENDITA VITALIZIA, L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA (DEL 100% O PER LA PARTE RESTANTE RISPETTO ALLA % PRESCELTA PER LA QUOTA IN CAPITALE) IN FORMA DI:

☐ **RENDITA A DURATA DEFINITA (SCELTA A)**

DURATA DELL'EROGAZIONE - La prestazione in forma di Rendita a durata definita consiste in una rendita, pagata per un numero di anni pari alla vita residua attesa dell'aderente al momento della richiesta, determinata con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, arrotondata per difetto. Non è legata alla sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà quindi al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza dell'aderente.

FRAZIONAMENTO

☐ TRIMESTRALE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

(RATA MINIMA 500 EURO)

(RATA MINIMA 500 EURO)

(RATA MINIMA 500 EURO)

☐ **PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI (SCELTA B)**

DURATA DELL'EROGAZIONE e calcolo dell'importo massimo annuale del prelievo - La prestazione in forma di prelievi liberamente determinabili consiste nel diritto di determinare liberamente il momento e l'entità dei prelievi dal montante capitale maturato al termine della fase di accumulo. Il Fondo calcolerà una rata annuale di una rendita a durata definita teorica per un periodo pari alla vita residua attesa dell'aderente al momento della richiesta determinata con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra le rate annuali teoriche di una rendita a durata definita maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

**SCELTA COMPARTO (SIA IN CASO DI SCELTA A CHE DI SCELTA B) PER LA FASE DI EROGAZIONE
L'AMMONTARE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ACCUMULATA E' GESTITO PRESSO IL FONDO
IN DIFETTO DI INDICAZIONI NEL COMPARTO DENOMINATO "OBBLIGAZIONARIO MISTO"**

IN ALTERNATIVA

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE RICHIEDE CHE IL MONTANTE VENGA INVESTITO (BARRARE UN SOLO COMPARTO):

☐ **GARANTITO**

☐ **AZIONARIO**

☐ **BILANCIATO**

☐ **AZIONARIO PLUS**

OPZIONE FACOLTATIVA IN CASO DI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI (IN CASO DI SCELTA B)

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE CHIEDE, CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI,

☐ **L'EROGAZIONE DI UN IMPORTO DI EURO** _____

OPPURE

☐ **MASSIMO RICHIEDIBILE**

(MINIMO RICHIEDIBILE: 500 EURO – MASSIMO RICHIEDIBILE: RATA ANNUALE TEORICA Se L'IMPORTO INDICATO SUPERA L'IMPORTO MASSIMO RICHIEDIBILE VERRÀ LIQUIDATO QUEST'ULTIMO)

**BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE (SIA IN CASO DI SCELTA A CHE DI SCELTA B)
LE RICHIESTE INERENTI ALLE SUDETTE PRESTAZIONI CHE RISULTINO PRIVE DELL'INDICAZIONE DI CUI SOPRA
DEVONO CONSIDERARSI INCOMPLETE. TALI SCELTE POSSONO ESSERE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE.**

IL SOTTOSCRITTO ADERENTE COMUNICA CHE I BENEFICIARI DEL CONTRATTO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE IN CORSO DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE, SONO:

☐ **GLI EREDI TESTAMENTARI DELL'ADERENTE O, IN MANCANZA, I SUOI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI**

☐ **ALTRI BENEFICIARI** (IN ASSENZA DI INDICAZIONE RELATIVA ALLA % DI CAPITALE, LA POSIZIONE INDIVIDUALE VERRÀ RIPARTITA IN PARTI UGUALI FRA I BENEFICIARI):

	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	% DEL CAPITALE
1			
2			
3			

*La somma delle percentuali deve essere pari a 100.

AVVERTENZE:

PRESTAZIONI IN CAPITALE - LA SCELTA EFFETTUATA NON È MODIFICABILE. Prima di confermarla, ti suggeriamo di utilizzare le funzioni di simulazione alla sezione RISCATTI dell'Area Riservata web (www.corepension.it) per verificare l'ammontare della rendita periodica e confrontarla con l'erogazione del 100% in capitale. Per ulteriori chiarimenti puoi anche rivolgerti al soggetto intermediario della tua posizione.

PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA - Prima di effettuare la scelta, ti suggeriamo di prendere visione, sulla NOTA INFORMATIVA e sul DOCUMENTO SULLE RENDITE, delle CARATTERISTICHE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RENDITA disponibili sul sito web www.corepension.it.

ALTRE PRESTAZIONI - Le prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia, non combinabili tra loro e possono essere scelte nei limiti previsti dalla normativa. Una volta che sia iniziata la liquidazione, LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE È IRREVOCABILE, salvo successiva conversione in rendita vitalizia. L'aderente potrà revocare la scelta solo prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Dal momento dell'esercizio dell'opzione non è più possibile richiedere trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. Resta ferma la possibilità di effettuare lo *switch* del comparto di investimento, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal Fondo. In caso di RITA in erogazione, la richiesta di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia comporta l'immediata revoca della prestazione in RITA.

Non è consentito versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo attivazione di nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR.

L'IMPORTO DELLE RATE/PRELIEVI VARIA IN FUNZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE (RISCHIO DI INVESTIMENTO).

Durante il **periodo transitorio**, le richieste degli iscritti saranno acquisite, ma l'erogazione potrà avvenire solo dopo l'adeguamento dei sistemi e dei processi interni, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle AVVERTENZE.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del SUPPLEMENTO alla Nota Informativa dedicato alle prestazioni pensionistiche, del DOCUMENTO SULLE RENDITE, delle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE del presente modulo e della INFORMATIVA IN MERITO ALLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ai sensi della deliberazione Covip del 25 giugno 2026.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del 'Documento sulle rendite' e delle istruzioni per la compilazione del presente modulo.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata. Ai fini dell'esecuzione dell'operazione di disinvestimento si precisa che la documentazione completa, secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate, dovrà pervenire ad Amundi almeno 6 giorni lavorativi antecedenti la data di valorizzazione della quota (La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente il giorno 15 di ogni mese – o il 1° giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo – e l'ultimo giorno lavorativo e di Borsa aperta del mese).

L'erogazione in capitale verrà erogata entro **60 giorni** dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.

La liquidazione in rendita verrà attivata entro **90 giorni** dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.

DATA COMPILAZIONE: _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente. In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale, compilando l'apposito modulo, i beneficiari designati.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, è necessario scegliere una tra le tipologie di rendita vitalizia indicate nel Regolamento Allegato 3 Parte I art. 1. **NOTA BENE:** *Solamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si noti che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la stessa verrà automaticamente erogata in forma di capitale.* È necessario allegare copia di documento attestante il possesso dei requisiti pensionistici riconosciuti dal proprio regime di appartenenza. Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) della posizione individuale maturata si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione.

SCELTA DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA

Vitalizia immediata: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita;

Certa 5 anni: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'iscritto prima di tale anniversario;

Certa 10 anni: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'iscritto prima di tale anniversario;

Reversibile: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero, se si verifica il decesso dell'iscritto, dal reversionario superstite – nella percentuale di reversibilità prestabilita – finché è in vita;

Controassicurata: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita. In caso di decesso dell'iscritto, è previsto il pagamento al beneficiario del capitale annuo (calcolato come la differenza, se positiva, tra il premio versato per la posizione individuale – moltiplicato il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale – e la

FREQUENZA DI EROGAZIONE

Le rendite sono posticipate, dunque la prima rata è erogata al termine del periodo di frequenza di erogazione prescelto.

DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

Data Iscrizione – Qualora venga dichiarata una data di prima adesione antecedente all'iscrizione presso codesto Fondo Pensione, ricordiamo che, in assenza di trasferimento, tale indicazione verrà considerata solo se sarà fornita un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica che certifichi tale data e che la sua posizione risulti ancora attiva. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2007 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2006 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2007). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO – In caso di cessione del V dello stipendio, la richiesta deve obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dell'azienda ad attestazione dell'avvenuta erogazione della liquidazione residua a favore degli enti mutuanti ove previsto

- liberatorie al pagamento degli enti mutuanti che autorizzino all'erogazione a favore dell'aderente senza alcun vincolo o restrizione oppure conteggio estintivo che tenga conto della liquidazione dell'azienda di cui sopra

FONDO DI GARANZIA INPS: Si ricorda che in caso di **richiesta di intervento del Fondo di garanzia**, affinché questa venga accolta dall'Inps, è necessario **non aver riscattato totalmente** la posizione presso Core Pension, in quanto verrebbe a mancare il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda stessa. La domanda d'intervento del Fondo di garanzia INPS potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente al riscatto della posizione maturata in Core Pension, si iscriva ad una forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005 (cfr. messaggio INPS n.2084, pr. 3.6).

COORDINATE BANCARIE

Va indicato il codice IBAN del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Data cessazione – è la data in cui cessa l'attività lavorativa svolta comunicata precedentemente al Fondo in fase di adesione oppure in un momento successivo compilando il Modulo "AUTOCERTIFICAZIONE STATUS LAVORATORE".

Nell'ipotesi di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva è necessario allegare il modulo attestante la cessazione dell'attività lavorativa e le altre informazioni riguardanti il rapporto lavorativo (ammontare della quota esente, dell'abbattimento, dell'aliquota di tassazione del TFR) .

In caso di adesione individuale con apporto di TFR / adesione collettiva

DICHIARAZIONE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO

Compilazione a cura del Datore di Lavoro

La mancata compilazione impedisce il perfezionamento del riscatto

1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome: _____ Nome: _____
Codice Fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA in caso di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva

Denominazione Azienda: _____

Data cessazione attività: _____ Aliquota T.F.R. % (solo "vecchi iscritti"): _____

Quota esente fino al 31/12/2000: € _____
Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000 (solo "nuovi iscritti"): € _____

In caso di Cassa Integrazione Guadagni (CIG o CIGS) scegliere una delle due opzioni:

- ☐ CIG o CIGS a zero ore e della durata non inferiore ai 12 mesi. Indicare data inizio _____ e data fine _____ del periodo di cassa integrazione guadagni.
- ☐ CIG o CIGS che prevede la successiva interruzione del rapporto di lavoro. Data di cessazione del rapporto di lavoro prevista: _____

La presente dichiarazione viene rilasciata per attestare la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione o la maturazione dei requisiti per ottenere l'erogazione del riscatto o del trasferimento della posizione previdenziale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 252/2005 nelle ipotesi di cassa integrazione, promozione a dirigente, applicazione diverso contratto collettivo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL'ADERENTE

NELLA SEZIONE INIZIALE DEVONO ESSERE RIPORTATI I DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE INDICATI NEL MODULO DI RICHIESTA RISCATTO DELLA POSIZIONE.

2. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Denominazione azienda – Indicare la Ragione Sociale del datore di lavoro

Data cessazione – è la data in cui cessa l'attività lavorativa

Aliquota TFR – Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti". Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti".

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. **NOTA BENE:** L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.

DATA COMPILAZIONE: _____

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO: _____

ALTRE PRESTAZIONI (gestione finanziaria)

✓ Rendita a durata definita



Erogazione:
Amundi SGR S.p.A.

- Prestazione erogata per un numero definito di anni pari o superiore alla vita attesa residua
- L'importo della rata viene calcolato dividendo l'ammontare della posizione individuale disponibile alla data di liquidazione di ciascuna rata per il numero di rate ancora da erogare
- L'importo della rata periodica è tendenzialmente più alto di quello di una rendita vitalizia
- In caso di decesso, il capitale residuo è riscattabile dal soggetto indicato dall'aderente
- Non è prevista la copertura del rischio di longevità (nessuna rata in caso di sopravvivenza oltre la durata definita)
- Assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)

✓ Prelievi liberamente determinabili



Erogazione:
Amundi SGR S.p.A.

- Prestazione con libertà di scelta di tempistiche e importi (questi ultimi nei limiti di un importo massimo che dipende dall'ammontare delle rate non prelevate di una rendita teorica a durata definita)
- Libera disponibilità dell'ammontare della posizione individuale accumulata scegliendo il momento e l'importo dei prelievi (nei limiti dell'importo massimo prelevabile)
- In caso di decesso il capitale residuo riscattabile dal soggetto indicato dall'aderente
- Non è prevista la copertura del rischio di longevità
- Assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)

Modalità di funzionamento delle ALTRE PRESTAZIONI (gestione finanziaria)

✓ Rendita a durata definita



- La durata della rendita è determinata sulla base della speranza di vita all'età della richiesta della prestazione, così come individuata dalle tavole ISTAT utilizzate per il calcolo dei coefficienti della previdenza obbligatoria. Se lo ritieni puoi, tuttavia, richiedere una durata superiore (in tal caso, conseguentemente, l'importo delle rate sarà più basso).
- Puoi scegliere tra queste periodicità di pagamento della rata: trimestrale, semestrale e annuale. Se, tuttavia, l'importo della rata calcolato al momento della richiesta della prestazione è inferiore a 500 euro, dovrai optare per una periodicità inferiore (meno frequente).
- L'importo di ogni singola rata è determinato dal valore del capitale residuo alla data di erogazione, diviso per il numero di rate ancora da erogare. L'importo di ogni rata, quindi, varia in relazione ai risultati della gestione finanziaria. Nel Documento sulle rendite trovi indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo degli importi delle rate.

✓ Prelievi liberamente determinabili



- L'importo di un prelievo non può superare la somma delle rate, maturate e non rimesse, di una rendita teorica di durata pari alla vita attesa residua, in anni interi, al momento della richiesta della prestazione. Nel Documento sulle rendite trovi indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo del limite massimo prelevabile. Se lo ritieni, già in fase di accesso alla prestazione puoi richiedere un primo prelievo, nei limiti dell'importo di una prima rata di rendita teorica.
- Ogni prelievo diminuisce il capitale in gestione.
- Il valore del capitale in gestione varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.
- Nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al limite previsto dalla normativa, verrà erogato l'importo massimo prelevabile alla data di erogazione.

ESEMPI

LA RENDITA A DURATA DEFINITA

ESEMPIO NUMERICO ILLUSTRATIVO

IPOTESI AL NETTO DELLE SPESE (LORDO IMPOSTE)

- MONTANTE DESTINATO ALLA PRESTAZIONE IN RENDITA : 50.000,00 €
- VALORE QUOTA INIZIALE (A): 24,50 €
- MONTANTE DESTINATO ALLA PRESTAZIONE IN RENDITA IN QUOTE (B): 50.000,00 € / 24,50 €
- DURATA DELLA RENDITA (IN ANNI*): 20
- N° QUOTE PER CIASCUNA RATA ANNUALE (C) 102,00

* LA DURATA DELLA RENDITA CORRISPONDE ALLA DURATA DI VITA MEDIA ATTESA

L'IMPORTO IN EURO DELLA RATA EROGATA VARIA PERCHÉ VARIA IL VALORE DELLA QUOTA, NON IL NUMERO DI QUOTE EROGATE PER RATA.

Anno	Valore quota (A)	N° quote Montante inizio anno (B)	N° quote per rata annuale (C)	Importo rata (D)=(A x C)	N° quote Montante Residuo fine anno (E)=(B-C)
1	24,50	2.040,82	102,04	2.500,00 €	1.938,78
2	24,00	1.938,78	102,04	2.448,98 €	1.836,73
3	24,60	1.836,73	102,04	2.510,20 €	1.734,69
4	24,50	1.734,69	102,04	2.500,00 €	1.632,65
5	25,00	1.632,65	102,04	2.551,02 €	1.530,61
6	25,10	1.530,61	102,04	2.561,22 €	1.428,57
7	25,00	1.428,57	102,04	2.551,02 €	1.326,53
8	25,60	1.326,53	102,04	2.612,24 €	1.224,49
9	25,90	1.224,49	102,04	2.642,86 €	1.122,45
10	26,00	1.122,45	102,04	2.653,06 €	1.020,41
11	26,30	1.020,41	102,04	2.683,67 €	918,37
12	26,30	918,37	102,04	2.683,67 €	816,33
13	27,00	816,33	102,04	2.755,10 €	714,29
14	26,80	714,29	102,04	2.734,69 €	612,24
15	27,00	612,24	102,04	2.755,10 €	510,20
16	27,20	510,20	102,04	2.775,51 €	408,16
17	27,50	408,16	102,04	2.806,12 €	306,12
18	27,70	306,12	102,04	2.826,53 €	204,08
19	27,50	204,08	102,04	2.806,12 €	102,04
20	28,00	102,04	102,04	2.857,14 €	0,00

PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

ESEMPIO NUMERICO ILLUSTRATIVO

IPOTESI AL NETTO DELLE SPESE (LORDO IMPOSTE):

- MONTANTE DESTINATO ALLA PRESTAZIONE: 50.000,00 €
- VALORE QUOTA INIZIALE (A): 24,50
- MONTANTE ESPRESSO IN N° QUOTE (B): 50.000,00 € / 24,50 €
- DURATA DELLA RENDITA TEORICA (IN ANNI*): 20
- N° QUOTE PER CIASCUNA RATA TEORICA ANNUALE: 102,00

Anno	Valore quota (A)	N° quote Montante inizio anno (B)	N° quote prelevabili inizio anno ** (C)	N° quote effettivamente prelevate	Importo rata (D)=(A x C)	N° quote Montante Residuo fine anno (E)=(B-C)
1	24,50	2.041,00	102	80	1.960,00 €	1.961,00
2	24,00	1.961,00	124	100	2.400,00 €	1.861,00
3	24,60	1.861,00	126	0	- €	1.861,00
4	24,50	1.861,00	228	200	4.900,00 €	1.661,00
5	25,00	1.661,00	130	100	2.500,00 €	1.561,00
6	25,10	1.561,00	132	0	- €	1.561,00
7	25,00	1.561,00	234	150	3.750,00 €	1.411,00
8	25,60	1.411,00	186	100	2.560,00 €	1.311,00
9	25,90	1.311,00	188	100	2.590,00 €	1.211,00
10	26,00	1.211,00	190	100	2.600,00 €	1.111,00
11	26,30	1.111,00	192	0	- €	1.111,00
12	26,30	1.111,00	294	200	5.260,00 €	911,00
13	27,00	911,00	196	100	2.700,00 €	811,00
14	26,80	811,00	198	100	2.680,00 €	711,00
15	27,00	711,00	200	0	- €	711,00
16	27,20	711,00	302	200	5.440,00 €	511,00
17	27,50	511,00	204	100	2.750,00 €	411,00
18	27,70	411,00	206	200	5.540,00 €	211,00
19	27,50	211,00	108	101	2.777,50 €	110,00
20	28,00	110,00	109	110	3.080,00 €	-

* LA DURATA DELLA RENDITA TEORICA CORRISPONDE ALLA DURATA DI VITA MEDIA ATTESA

**PARI ALLA SOMMA DELLE RATE TEORICHE IN QUOTE MATURATE FINO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO CUI VIENE DETTRATTA LA SOMMA DELLE QUOTE PRELEVATE FINO ALL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO

INFORMATIVA IN MERITO ALLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 25 GIUGNO 2026

(ISTRUZIONI IN TEMA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199)

SI RENDE NOTO CHE LA COVIP CON LA DELIBERAZIONE DEL 25 GIUGNO 2026 HA ADOTTATO LE “ISTRUZIONI IN TEMA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199” CHE DANNO ATTUAZIONE ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026¹ IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI. IN PARTICOLARE, LA CITATA LEGGE HA INTRODOTTO TRE NUOVE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI, ESPRESSAMENTE QUALIFICATE COME “PENSIONISTICHE”, QUALI: LA “RENDITA A DURATA DEFINITA”, I “PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI” E LA “EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO”.

LE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE SONO ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA E SONO COSÌ DISCIPLINATE:

- LA **RENDITA A DURATA DEFINITA** È UNA RENDITA EROGATA PER UN NUMERO DI ANNI PARI ALLA VITA ATTESA RESIDUA, CON RATA ANNUALE DETERMINATA RAPPORTANDO IL MONTANTE ACCUMULATO ALLA DATA DI EROGAZIONE DI CIASCUNA RATA ANNUALE AL PREDETTO NUMERO DI ANNI RESIDUI. L'IMPORTO DELLA RATA VARIA IN RELAZIONE AI RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE;
- PER **PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI** SI INTENDE UNA PRESTAZIONE COSTITUITA DA PRELIEVI CHE POSSONO ESSERE, TEMPO PER TEMPO, RICHIESTI NEL LIMITE DELLA SOMMA DELLE RATE MATURATE E NON RISCOSE DELLA SUDETTA RENDITA A DURATA DEFINITA;
- L'**EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO** È UNA PRESTAZIONE COSTITUITA DA UN'EROGAZIONE RATEIZZATA DEL MONTANTE ACCUMULATO, PER UN PERIODO PREDETERMINATO, NON INFERIORE A CINQUE ANNI.

LE NUOVE PRESTAZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAL **1° LUGLIO 2026**, AD ECCEZIONE DELL'EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE ACCUMULATO, LA CUI ENTRATA IN VIGORE È STATA RINVIATA AL **31 OTTOBRE 2026**².

L'ADERENTE, DAL MOMENTO DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE STABILITE NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA E DEL PERIODO MINIMO DI PERMANENZA, PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, SCEGLIENDO TRA LE DIVERSE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL MONTANTE FINALE ACCUMULATO:

A) CAPITALE FINO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 3³;

¹ LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.

² RINVIO INTRODOTTO DALLA LEGGE 112/2026 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 62/2026.

³ LIMITE MASSIMO PARI AL 50 PER CENTO.

b) RENDITA VITALIZIA;

c) RENDITA A DURATA DEFINITA, CHE POTRÀ ESSERE RICHIESTA DAL 1° LUGLIO 2026;

d) PRELIEVI LIBERAMENTI DETERMINABILI, CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTI DAL 1° LUGLIO 2026;

e) EROGAZIONE FRAZIONATA, CHE POTRÀ ESSERE RICHIESTA DAL 31 OTTOBRE 2026;

f) CAPITALE PER L'INTERO AMMONTARE, AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO N. 252/2005.

FERMO RESTANDO CHE LA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A) PUÒ ESSERE ABBINATA A UNA QUALSIASI DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA B) A E), SI EVIDENZIA CHE **LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI DA C) A E)** SONO DA CONSIDERARSI **ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA, NON SONO TRA LORO COMBINABILI** E UNA VOLTA CHE NE SIA INIZIATA LA LIQUIDAZIONE **NON POSSONO ESSERE REVOCATE**, SALVO CHE IL BENEFICIARIO OPTI PER CONVERTIRE IL MONTANTE RESIDUO IN UNA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA, OVVERO DIFFERITA SE PREVISTA DALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE. ANALOGAMENTE A QUANTO AVVIENE TIPICAMENTE PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE, L'ISCRITTO POTRÀ COMUNQUE REVOCARE LA SCELTA PRIMA CHE LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PROCEDA ALLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO IMPORTO.

DAL MOMENTO IN CUI L'ADERENTE ESERCITA IL DIRITTO A UNA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 11, LO STESSO NON PUÒ PIÙ ESERCITARE LE PREROGATIVE INDIVIDUALI TIPICHE DELLA FASE DI ACCUMULO (AD ES. TRASFERIMENTI, ANTICIPAZIONI, RITA), CON ECCEZIONE DELLO SWITCH DI COMPARTO, NEL RISPETTO DEL PERIODO MINIMO FISSATO NEL REGOLAMENTO DEL FONDO. L'EROGAZIONE DELLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE **NON È, INOLTRE, CUMULABILE CON LA RITA** EVENTUALMENTE GIÀ IN CORSO DI LIQUIDAZIONE.

IN CASO DI MORTE DEL BENEFICIARIO DI UNA DELLE NUOVE PRESTAZIONI DI CUI AL COMMA 3-BIS, IL MONTANTE RESIDUO È RISCATTATO DAL/DAI SOGGETTO/SOGGETTI DALLO STESSO INDICATO/INDICATI AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE.

LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3-BIS, SONO EROGATE DIRETTAMENTE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E IL MONTANTE RESIDUO È DALLE STESSO MANTENUTO IN GESTIONE. TALE MONTANTE È INVESTITO NEL COMPARTO SCELTO DALL'ADERENTE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE O, IN DIFETTO DI INDICAZIONI, NEL COMPARTO INDIVIDUATO DALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A TALE FINE.

AL FINE DI CONSENTIRE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI DI ADEGUARE IN MANIERA ORDINATA I SISTEMI E I PROCESSI OPERATIVI INTERNI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE E L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3-BIS È PREVISTO UN **PERIODO TRANSITORIO** DURANTE IL QUALE LE FORME PENSIONISTICHE SONO COMUNQUE TENUTE AD ACQUISIRE LE RICHIESTE DEGLI ISCRITTI DI ACCEDERE ALLE NUOVE PRESTAZIONI, MA **L'EROGAZIONE DELLE NUOVE PRESTAZIONI AVVERRÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'AVVENUTO ADEGUAMENTO**. IL PERIODO TRANSITORIO NON POTRÀ PROTRARSI OLTRE IL **31 DICEMBRE 2026**.